

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SALTRIO

(Provincia di Varese)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA ROSSINI 19 - SALTRIO, RECANTE PISCINA ESTERNA, PISCINA INTERNA, SALA ATTREZZI, SALA CORSI, BAR, – MAPPALE N. 3574, FOGLIO N. 6, SUB 501

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì _____ del mese di _____ in Saltrio, presso e nella residenza municipale del Comune di Saltrio in Via Cavour 37

Avanti a me dott. _____ Segretario generale del Comune di Saltrio, domiciliato per la carica presso la suddetta "residenza municipale", legittimato a rogare gli atti tutti nella forma pubblico-amministrativa del Comune di Saltrio, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., in assenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia delle Parti, avendovi io, Ufficiale Rogante, acconsentito;

SONO COMPARSI

- _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di Responsabile del _____ Comune di Saltrio, giusto decreto di nomina sindacale n. _____ del _____, e quindi interviene in nome e per conto del detto **COMUNE DI SALTRIO**, con sede in Saltrio (VA) – Via Cavour 37, P. IVA 00560460123), _____;

- _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, e quindi interviene in nome e per conto di _____, con sede in _____, _____, P.IVA _____, _____;

i quali

premesso che

- con deliberazione di _____ n. _____ del _____ è stato stabilito da dare in concessione il compendio immobiliare di proprietà comunale in Via Rossini 19 – Saltrio;
- con determinazione del Responsabile _____ n. _____ del _____ è stata assunta la determinazione per l'indizione della procedura;
- il bando della procedura è stato pubblicato _____;

- ad esito della procedura concorrenziale, emergeva quale migliore offerta quella di _____;
- _____;
- con determina del Responsabile _____ n. ____ del _____ veniva assegnata la concessione, cui accede il presente atto;

dichiarano e stabiliscono

che la concessione tra il Comune di Saltrio e _____, oltre che da quanto previsto dal provvedimento di concessione, e – per quanto di pertinenza – dagli atti della procedura da intendersi qui integralmente richiamati a fare parte della stipulazione _____, è regolata come segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto le aree e gli immobili di cui al compendio immobiliare di proprietà comunale in Via Rossini 19 - Saltrio, recante piscina esterna, piscina interna, sala attrezzi, sala corsi, bar – così censito all'Ufficio tecnico erariale di Varese: mappale n. 3574, Foglio n. 6, Sub 501 (Categoria D/6, Rendita catastale Euro 35.088,00) come da scheda catastale e tipo mappale che formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione seppur non materialmente allegati.

2. I beni immobili di cui si tratta vengono conferiti in concessione ai fini dell'esercizio delle attività economiche di conduzione del compendio immobiliare, con obbligo di contrarre con i soggetti che ne facciano richiesta.

Segnatamente le due piscine dovranno essere fruibili dal pubblico e in esercizio entro 15 giorni dalla consegna dell'immobile da parte dell'Amministrazione, mentre la sala attrezzi / corsi, bar dovranno essere fruibili dal pubblico e in esercizio entro 90 giorni dalla consegna dell'immobile. Si dà atto che nei locali oggetti di concessione, in precedenza vi erano spazi dedicati anche per l'attività di estetista: rimane nella facoltà del nuovo concessionario decidere se attivare, o meno, tale tipo di attività; parimenti rimane in facoltà del concessionario stabilire se attivare una ulteriore attività di ristorazione nei locali adibiti anche a bar.

3. La concessione viene effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario alle condizioni indicate nella presente convenzione.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga ad utilizzare i beni oggetto di concessione al solo fine della conduzione delle attività di cui sopra per tutto il periodo della concessione, come specificato agli artt. 1, 4 e 18, assumendo altresì gli oneri

relativi alla manutenzione ordinaria (ivi compresa quelli relativi all'area esterna) previsti dalla presente convenzione.

2. Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità che lo caratterizza, salvi naturalmente gli interventi ad esso consentiti.

Il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle pertinenti norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro nonché delle norme in materia fiscale, restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per eventuali violazioni.

3. Al Concessionario è fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso del bene oggetto di concessione, a meno di autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Il Concessionario è inoltre obbligato a pagare il canone stabilito nella presente convenzione per come risultante dalla procedura di affidamento, a depositare la cauzione prevista e ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella presente.

4. Il Concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale e le relative richieste potranno essere avanzate dall'Amministrazione stessa in qualunque momento della concessione; per quanto non sia strettamente necessario, il Comune farà in modo che controlli, verifiche e sopralluoghi non vadano ad interferire con lo svolgimento dell'attività esercitata nel compendio immobiliare.

5. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione dei dipendenti, degli associati, o di terzi, anche se resi possibili o facilitati dall'assenza od inavvertenza del Concessionario stesso nella custodia dell'area. Il Concessionario si rende perciò completamente responsabile sia verso il Comune, che verso terzi, anche per eventuali danni ambientali nonché per ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e provocate dall'attività del Concessionario stesso o di terzi nella e sull'area e/o nell'immobile.

6. Il Concessionario è altresì responsabile per gli oggetti, il materiale e le attrezzature depositate all'interno dell'immobile concesso in uso, che dovranno pertanto essere tempestivamente rimossi al termine della concessione. È diritto comunque del Concessionario di introdurre presso gli immobili oggetto di concessione tutti gli arredi, attrezzature, strumenti e suppellettili per lo svolgimento delle attività cui è collegato il

compendio immobiliare oggetto di concessione, ferma la loro rimozione alla cessazione del rapporto, come sopra previsto.

7. Il Concessionario è inoltre tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo del bene concesso previste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.

Il Concessionario è altresì tenuto al pagamento diretto, ovvero al rimborso, delle utenze (anche in relazione al servizio di fornitura di energia di cui al successivo art. 5).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE E OBBLIGAZIONI ULTERIORI

1. Il Concessionario avrà il diritto di percepire gli introiti derivanti dalle attività poste in essere autonomamente.

Il concessionario sarà tuttavia tenuto a comunicare all'Ente una proposta di tariffario / prezzario per la fruizione del centro da parte degli utenti / clienti almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore del tariffario / prezzario, con facoltà del Comune di presentare osservazioni: il Comune non sarà dotato di potere tariffario, ma la condotta del concessionario sul punto sarà rilevante in relazione alla esecuzione secondo correttezza / buona fede del rapporto concessorio, a mente dell'interesse pubblico a che il bene sia soggetto alla massima fruizione (e quindi valorizzato nelle sue potenzialità). Per il primo anno di concessione, la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del tariffario / prezzario.

Il concessionario è inoltre tenuto a contrarre con i soggetti che ne facciano richiesta per la fruizione delle attività svolte nel bene oggetto di concessione ed è parimenti tenuto all'applicazione della scontistica/delle agevolazioni per particolari categorie di utenti offerta in sede di procedura di affidamento della concessione _____, da intendersi qui integralmente recepita. Segnatamente il concessionario sarà vincolato al prezzo così offerto per il primo anno di gestione, mentre per quelli successivi sarà comunque tenuto a non applicare aumenti maggiori rispetto a quelli per le prestazioni ordinarie, ed anche la percentuale di sconto dovrà rimanere invariata per tutta la durata della concessione; si precisa inoltre che dovrà essere riconosciuta all'utente che appartiene a più categorie, la facoltà di scegliere di quale agevolazione in concreto fruire (le eventuale cumulabilità tra più agevolazioni è rimessa alla scelta del concessionario).

2. A fronte dell'uso dei beni oggetto di concessione, il Concessionario verserà un canone di Euro _____ annui, oltre IVA se dovuta, con decorrenza dalla consegna di cui agli artt. 4 e 18.

3. La quota annuale dovrà essere corrisposta in due rate semestrali anticipate, da erogarsi entro il 15 del mese successivo alla scadenza del semestre a far data dalla consegna del bene a seguito della sottoscrizione della convenzione di concessione; la rata relativa al 1° semestre successivo all'aggiudicazione, dovrà essere versata entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione della convenzione di concessione; in caso di mancato rispetto dei termini indicati saranno applicati gli interessi legali. Successivamente al primo anno di concessione, al canone si applicherà la rivalutazione ISTAT indice FOI.

4. Il valore complessivo della concessione è pari ad euro _____

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 10 (anni), con decorrenza dalla consegna degli immobili di cui all'art. 18.

2. Potrà essere disposta una proroga per ulteriori 5 anni dietro richiesta del concessionario da formularsi almeno 1 anno prima della scadenza e sempre che l'Amministrazione non ritenga che vi siano ragioni di interesse pubblico che ostano alla proroga: il riscontro alla richiesta dovrà intervenire entro 60 giorni dalla sua formulazione.

ARTICOLO 5 – FORNITORE DEI SERVIZI ENERGETICI

1. **Il Concessionario è tenuto ad instaurare (entro 30 giorni dalla consegna del compendio), e mantenere in essere, rapporto con il fornitore dei servizi energetici Energon Esco S.p.a. per tutto il tempo della durata ordinaria della concessione di 10 anni di cui al precedente art. 4** (l'obbligo non vale per il periodo di eventuale proroga sopra contemplato, ferma in ogni caso la facoltà per il concessionario di conservare il rapporto con la detta Energon Esco S.p.a. anche per tale successivo periodo, alle condizioni che le parti interessate andranno a concordare).

2. Tale rapporto contrattuale avrà riguardo alla fornitura di energia termica ed elettrica autoprodotta, acquisto del combustibile occorrente per la somministrazione delle forniture energetiche, esercizio e manutenzione del circuito primario, disimpegno delle funzioni di Terzo responsabile per la Conduzione del circuito primario, alle condizioni di cui all'Allegato D al bando della procedura, qui integralmente richiamato anche se non materialmente allegato:

- *Per la vendita dell'Energia Termica, si partirà da una tariffa contrattuale base di 0.07604 €/KWh (Po), corrispondente ad un indice di riferimento (Io) pari a 0,42330 €/mc, che verrà adeguata della stessa percentuale (Ir) rispetto agli aggiornamenti delle condizioni di prezzo del gas metano (It) desunte dalle tariffe ARERA per i clienti vulnerabili dell'area di riferimento (comprensive di accisa), rilevate da Energon*

ESCO ed evidenziate al cliente rispetto a quelle in vigore al trimestre ed alle quantità previste a contratto (Io) e con l'applicazione di uno sconto del 5%. In via semplificativa, si riporta la tariffa termica revisionata (Pt) per il mese di maggio 2026:

Tariffa contrattuale base	Po	0,07604	[€/kWh]
Indice di riferimento	Io	0,42330	[€/mc]
Indice attuale	It	0,80286	[€/mc]
Coeff. Revisionale	IR	1,89667	[-]
Tariffa revisionata	Pt	0,14422	[€/kWh]
Tariffa con extra sconto 5%	Pt sc. 5%	0,13701	[€/kWh]

Nel caso in cui gli indici di riferimento non fossero più pubblicati da ARERA, Energon dovrà comunicare al concessionario il nuovo indice adottato che sarà scelto fra quelli pubblicati da ARERA o da futuro ente avente la medesima funzione, per tutte le componenti che compongono il prezzo del gas metano.

Le variazioni avranno applicazione in occasione della fatturazione successiva alla data di accertamento delle medesime, sulla base dei valori del periodo, valutandone gli scostamenti ed ipotizzando un aumento medio periodico, salvo conguaglio finale al semestre successivo.

- Per la vendita di energia elettrica fornita da Energon tramite il sistema di cogenerazione e l'impianto Fotovoltaico (precisandosi che non coprirà integralmente il fabbisogno di energia elettrica), la tariffa €/kWh sarà pari a quella pagata dal concessionario al fornitore da lui selezionato, scontata del 15%.*

Il corrispettivo unitario (€/kWh) relativo all'energia termica ed elettrica erogata include altresì i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il servizio di supervisione e telecontrollo. Tale attività riguarda l'intera impiantistica installata da Energon Esco e successivamente dal Comune, all'interno dei limiti di batteria indicati nel progetto redatto dalla società NORD MILANO CONSULT s.r.l.

3. Energon Esco S.p.a. avrà comunque il diritto di accedere in ogni tempo ai locali dell'Immobile ove è installato il Circuito Primario, e di utilizzarli, ai fini del disimpegno delle prestazioni di sua competenza in relazione all'erogazione dei servizi di cui sopra.

ARTICOLO 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – UTILIZZO DELLA SUPERFICIE DI COPERTURA

1. L'ordinaria manutenzione (ivi compresa quella dell'area esterna) del bene oggetto di affidamento è a carico del Concessionario. Rimane viceversa a carico del Comune la straordinaria manutenzione. Nella manutenzione ordinaria rientra in ogni caso

l'effettuazione delle operazioni indicate nell'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale ma non materialmente allegato alla presente convenzione, con la periodicità ivi prevista. Il concessionario è tenuto presentare al Comune report semestrali con dimostrazione dell'effettuazione dei controlli / attività manutentiva del caso.

2. Nel caso in cui gli immobili oggetto della concessione necessitino di lavori di straordinaria manutenzione, l'Ente Concedente avvertirà con congruo preavviso il Concessionario e li effettuerà nella maniera che possa salvaguardare il più possibile l'attività economica svolta dal Concessionario.

3. L'obbligo di manutenzione che fa capo al Concessionario avrà corso dalla consegna di cui agli artt. 2 e 18.

4. Il Concessionario potrà procedere alla rimozione delle attrezzature ed arredi rinvenuti nell'immobile oggetto di concessione che risultassero non conformi alla normativa.

5. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzo della superficie di copertura dell'edificio per la collocazione di impianti fotovoltaici.

ARTICOLO 7 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese inerenti alla concessione ed alla convenzione di concessione e quelle a questi conseguenziali, nessuna esclusa, ivi comprese quelle fiscali, sono a carico del Concessionario, insieme a quelle di rogito, di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti.

ARTICOLO 8 – GARANZIE CAUZIONALI E ASSICURATIVE

1. A garanzia del rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione di concessione, è costituita una cauzione pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00). La cauzione viene prestata contestualmente alla sottoscrizione della presente mediante fideiussione _____, con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune proprietario.

2. Il Concessionario deposita inoltre copia della polizza assicurativa _____ accesa con _____ per la responsabilità civile connessa alla attività del Concessionario stesso nei confronti di terzi e del Comune di Saltrio con massimale del valore di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

3. Le garanzie di cui sopra dovranno perdurare per tutta la durata della concessione (e della sua eventuale proroga): nel caso di escussione della fideiussione, la stessa dovrà quindi essere reintegrata entro i successivi 30 giorni, così come ove accadano eventi dannosi nel corso della concessione che riducano la somma in concreto garantita

dall'assicurazione per più di un 1.000.000,00 (un milione /00) di Euro, il Concessionario sarà tenuto ad integrare la polizza nei successivi 60 giorni di modo che sia comunque garantita la copertura per eventi successivi sempre almeno per 5.000.000,00 di Euro (cinque milioni/00).

Art. 9 – DECADENZA

1. La concessione decadrà ed il Concessionario sarà tenuto alla restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, in caso di:

- a) mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
- b) inerzia grave nell'attuazione degli obblighi inerenti la concessione cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile di Servizio competente;
- c) mancato reintegro della cauzione, o della assicurazione, come indicato all'art. 8, o rifiuto della consegna della relativa documentazione;
- d) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- e) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nella convenzione di concessione;
- f) modifiche della struttura o delle aree non preventivamente autorizzate, e sempre che esse non vengano rimosse dietro richiesta dell'Amministrazione a seguito del procedimento di cui al comma che segue;
- g) atti e/o comportamenti che costituiscano gravi violazioni di leggi o regolamenti;
- h) reiterato mancato rispetto della scontistica / delle agevolazioni cui il concessionario è obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 1 (almeno 5 violazioni);
- i) reiterata ed ingiustificata violazione dell'obbligo di contrarre con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta per fruire delle attività svolte nell'immobile (almeno 5 violazioni);
- j) mancata comunicazione della proposta di tariffario / prezzario per la fruizione del centro da parte degli utenti / clienti – di cui all'art. 3, comma 1 – anche dopo specifica richiesta dell'Amministrazione;
- k) gravi condotte tese a ridurre ingiustificatamente la fruizione dell'immobile da parte del pubblico, anche a mente della natura pubblica del bene e di quanto indicato all'art. 3, comma 1.

2. La decadenza potrà essere pronunciata solo a seguito di contestazione scritta da parte del Comune al Concessionario, con assegnazione al medesimo di un termine di almeno 15 giorni per avanzare le sue controdeduzioni, e solo ove esse siano ritenute infondate

sulla base delle ragioni che dovranno essere indicate per iscritto nel provvedimento di dichiarazione di decadenza.

ART. 10 – REVOCA

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca dell'atto di assegnazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, derivanti da cause di forza maggiore dovute a circostanze sopravvenute ed impreviste di ordine tecnico, igienico-sanitario, di sicurezza o legislative, che impediscano in tutto o in parte l'utilizzo delle strutture. La revoca dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 – *quinquies* della L. 241/1990.

ART. 11 – RINUNCIA

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta.

Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal Concessionario, che è sempre tenuto a restituire i beni nello stato in cui si trovano (e fermi gli obblighi di manutenzione di cui alla presente convenzione per la durata effettiva del rapporto).

ART. 12 – PENALI

1. Al di là dei casi di decadenza, l'Amministrazione potrà comminare al Concessionario il pagamento delle seguenti penali, per il caso di inosservanza delle previsioni della concessione:

- a) Euro 100,00 (cento/00) al giorno per ogni inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione che non sia di gravità tale da giustificare la decadenza;
- b) Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all'Amministrazione, dalla richiesta, espressa con diffida e con congruo termine per ottemperare, del Responsabile dell'Ufficio competente dell'Amministrazione, nel caso in cui la diffida rimanga inottemperata.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento di inottemperanza formulato dal Responsabile del servizio dell'Amministrazione; lo stesso potrà essere emesso a seguito dell'assegnazione di un termine di almeno 15 giorni al Concessionario per fornire le proprie giustificazioni in ordine alla infondatezza degli addebiti e/o dell'inottemperanza, nel caso in cui le giustificazioni fornite dal Concessionario risultino infondate; l'atto di comminazione delle penali dovrà indicare per iscritto le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni del Concessionario.

ART. 13 - SOSPENSIONI

Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone. Per quanto possibile le dette sospensioni dovranno essere concordate con il Concessionario, e comunque poste in essere in maniera tale da determinare il minore aggravio possibile per il medesimo.

ARTICOLO 14 - PERMESSI E LICENZE

Salvi i casi di utilizzo da parte del Comune, il Concessionario si obbliga a richiedere o verificare, a proprie cure e spese, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, gli atti di assenso e i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere nel bene oggetto di concessione, e comunque ad effettuare gli adempimenti necessari secondo la normativa applicabile. Il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.

ARTICOLO 15 - CONSUMI ED UTENZE

1. Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura (entro 30 gg. dalla consegna del bene) e al pagamento delle bollette, quali quelle relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono, dei materiali di consumo e di funzionamento.

2. Per il servizio di fornitura energia vale comunque quanto specificamente previsto all'art. 5, e cioè il concessionario dovrà comunque individuare un fornitore di energia elettrica rispetto alle cui condizioni economiche si applicherà quanto previsto all'art. 5 limitatamente all'energia elettrica autoprodotta, mentre per la parte non autoprodotta lo stesso corrisponderà al fornitore citato quanto previsto nel contratto sottoscritto con il medesimo.

ARTICOLO 16 - PUBBLICITÀ

1. È facoltà del Concessionario effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale - fissa e mobile - all'interno dell'immobile oggetto della concessione. Essa resta comunque subordinata alle necessarie preve autorizzazioni da parte dell'Ente, ove richiesto dalla normativa applicabile.

2. Il Concessionario dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Il Concessionario, comunque, si impegna a che eventuali contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti il bene oggetto di concessione, non eccedano la durata della convenzione.

ARTICOLO 17 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE

- 1.** È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione senza il consenso dell'Amministrazione.
- 2.** È ammessa la cessione della concessione unitamente all'azienda (o al ramo d'azienda) relativa all'attività economica, ed anche nell'ambito di operazioni societarie interessanti il Concessionario, nel rispetto delle previsioni di legge in ordine ai requisiti del cessionario (che devono essere comunque almeno corrispondenti a quelli minimi richiesti per partecipare alla procedura che ha portato all'assegnazione della concessione).
- 3.** È fatta salva inoltre la possibilità di gestire tramite soggetti terzi (purché dotati dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione) le attività di cui al bar, nonché a quelle eventuali di ristorazione ed estetista. In tale caso dovrà esservi previa comunicazione (almeno 30 giorni prima dell'ingresso del soggetto terzo nel compendio in concessione) all'Amministrazione, la quale potrà fare constare in ogni tempo la carenza dei requisiti, con obbligo del Concessionario di sostituire il soggetto carente dei requisiti con altro in possesso dei detti requisiti (e ferma la possibilità di applicazione delle penali, o della decadenza ove ne sussistano i presupposti)

ARTICOLO 18 - VERBALE DI CONSEGNA / RICONSEGNA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

- 1.** Ai fini della consegna dell'immobile al Concessionario, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna degli immobili, degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della concessione, in buone condizioni di manutenzione e nelle medesime quantità. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Il Concessionario si impegna comunque alla restituzione dell'intero complesso in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione; ove non sia registrato il suddetto buono stato di manutenzione e conservazione, il Comune opererà congrua ritenzione della cauzione di cui all'art. 8 (fermo diritto al risarcimento altresì dell'eventuale danno ulteriore). Anche la riconsegna sarà fatta mediante la redazione di un verbale, in contraddittorio fra le parti.
- 2.** Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature collocate dal Concessionario all'interno dell'immobile dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario medesimo ed i locali dovranno essere lasciati in buone condizioni.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm e ii. Risulta acquisita la comunicazione del conto corrente dedicato, con indicazione delle persone delegate ad operarvi.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della L. 136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm e ii.

Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi a ogni movimento finanziario inerente la concessione andrà indicato il CIG **BC895FFD1C**, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ss. mm e ii.

ARTICOLO 20 – PROTEZIONE DEI DATI

Il concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE.

Ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, il Comune di Saltrio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il concessionario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della esecuzione, conclusione, e rendicontazione del contratto, e delle attività a esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati riferiti a eventuali condanne penali è effettuato esclusivamente per valutare l'esistenza e la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal Titolare designati per il relativo trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della convenzione.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il Titolare procederà all'archiviazione dei dati, secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Saltrio – indirizzo PEC @legalmail.it – contatto web del Titolare www.comune.saltrio.va.it

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO), incaricato per il Comune di Saltrio, è – raggiungibile all'indirizzo

Con la sottoscrizione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 con la sottoscrizione della convenzione il concessionario viene designato Responsabile del trattamento dei dati, in relazione alle fasi di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 21- CONTROVERSIE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, si farà ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, nel qual caso il Foro competente sarà quello del Tribunale di Varese, ovvero al Giudice amministrativo, per quanto di rispettiva spettanza.

ARTICOLO 22 - RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano le norme di legge e regolamento vigenti applicabili in ragione del rapporto di concessione di cui al presente atto.

Il presente contratto viene da me Segretario comunale letto alle Parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti in esso richiamati, avendo esse confermato di conoscerne il contenuto, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera s), e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.

Il presente contratto é stipulato in modalità digitale, è stato redatto mediante l'utilizzo di strumenti informatici e si compone di quattordici facciate intere e di numero _____ righe della quindicesima fino a qui, oltre alle firme.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

per il CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE